

proposta di legge n. 148

a iniziativa dei Consiglieri ORTENZI, LIPPI
presentata in data 19 febbraio 2007

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
(RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE)
E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 22
(MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 36/2005)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale 36/2005 concernente “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” ed alla sua successiva legge regionale 22/2006 di modifica, al fine di risolvere alcuni incertezze interpretative e difficoltà applicative emerse nell’attuazione di tale disciplina regionale e rilevate dal servizio regionale competente. Si tratta di interventi normativi puntuali diretti sia a facilitare la comprensione del dettato normativo sia a migliorare la

disciplina transitoria. La proposta di legge si compone di 3 articoli.

Il primo apporta alcune modifiche alle disposizioni normative contenute nella l.r. 36/2005 e nella successiva l.r. 22/2006; il secondo precisa come deve essere interpretato il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 36/2005; il terzo individua le scadenze temporali entro le quali l’ERAP della provincia di Ascoli deve trasferire all’ERAP della provincia di Fermo i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di ERP sovvenzionata ubicati nel territorio del fermano.

Art. 1

*(Modifiche ed integrazioni
alla l.r. 36/2005 e alla l.r. 22/2006)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) dopo le parole "con fondi statali o regionali" sono inserite le seguenti "per le finalità proprie del settore".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 36/2005 le parole "del titolo VII della l.r. 22 luglio 1997, n. 44" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 20 terdecies".

3. Al comma 2 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 dopo la parola "posseduti" sono inserite le seguenti: "dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche".

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 le parole "dal coniuge" sono sostituite con le parole "dal suo coniuge".

5. Al comma 4 bis dell'articolo 24 della l.r. 36/2005 le parole "nell'articolo 78, comma 2, e nell'articolo 79, comma 4" sono sostituite dalle seguenti "nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, comma 4 e nell'articolo 85".

6. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:

"2. Fino all'approvazione da parte del Comune dell'atto contenente le modalità di assegnazione degli alloggi di cui al comma 2 dell'articolo 20 quinquies, continua a trovare applicazione la disciplina previgente."

7. Il comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"8. Le Commissioni di cui all'articolo 17 della l.r. 44/1997 operanti alla data di approvazione della presente legge restano in carica sino alla scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 7."

8. Alla lettera b), condizioni oggettive, dell'Allegato A (Punteggi) della l.r. 22/2006 dopo il n. 3 è inserito il seguente:

"3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote (da 1 a 2 punti). Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche;"

Art. 2

(Interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 36/2005)

1. Per “proventi disponibili” di cui al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 36/2005 si intendono quelli introitati o da introitare per effetto di contratti di compravendita stipulati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e per i quali non sono stati ancora autorizzati i programmi di reinvestimento da parte dell'ente competente.

Art. 3

(Modalità temporali del trasferimento)

1. Il trasferimento dei proventi di cui all'articolo 2 già introitati o da introitare è effettuato rispettivamente entro il 30 aprile 2007 ed entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello della effettiva riscossione.